

N. 00642/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2014, proposto da:

C.M.S.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela T., con domicilio eletto presso la medesima in Torino, corso;

contro

Comune di Torino, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialaura P. e Anna Maria A., con domicilio eletto presso quest'ultima in Torino, via;

per l'annullamento

previa sospensione

di n. 13 provvedimenti del Comune di Torino, Direzione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo pubblico, Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico, Ufficio Cartellonistica n. 426, così specificati: prot. n. 20117 – 20118 – 20120 – 20126 – 20141 – 20138 – 20136 – 20132 – 20131 – 20137 – 20124 – 20133 – 20116, tutti disponenti il rigetto di altrettante istanze di collocamento di impianto pubblicitario, tutti notificati il 02.10.2013 e afferenti le richieste di autorizzazione all'installazione di n. 13 cartelloni pubblicitari nell'area del Comune di Torino, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi con i provvedimenti impugnati di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente ha presentato al Comune di Torino istanze per l'autorizzazione alla posa di n. 13 cartelli pubblicitari.
2. A seguito dei pareri tecnici negativi emessi dai Settori Polizia Municipale, Mobilità, Arredo Urbano, e Verde Pubblico - la Direzione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico, Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico, Ufficio Cartellonistica della Città di Torino, ha disposto il rigetto di tali istanze con i tredici provvedimenti di cui in epigrafe, comunicati il 2 ottobre 2013.
3. Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2013, la ditta CMS ha invocato l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, dei suddetti provvedimenti, deducendo vizi di carenza di motivazione, disparità di trattamento e manifesta illogicità.
4. Si è ritualmente costituito in giudizio il Comune di Torino, chiedendo disporsi il rigetto del ricorso avversario.
5. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 67/2014 emessa all'esito dell'udienza camerale del 23 gennaio 2014.
6. La causa è stata infine discussa e posta in decisione all'udienza pubblica del 27 aprile 2016.

DIRITTO

1. Un'essenziale premessa di carattere generale impone di fare cenno agli essenziali principi regolatori della materia in esame, dai quali emerge:

- l'esigenza primaria di salvaguardia della sicurezza delle persone nello svolgimento della circolazione, cui è funzionale la previsione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/92, il quale da un lato vieta di collocare lungo le strade impianti pubblicitari che possono "arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione" (comma 1); e dall'altro lato assoggetta la loro collocazione "ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada";

- l'ampia discrezionalità che connota il potere di rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, proprio in quanto involgente profili di sicurezza della circolazione e di corretto utilizzo del territorio. Dall'intensità di tale tasso discrezionale consegue la sottoposizione al sindacato giurisdizionale delle scelte inerenti la valutazione di pericolosità delle installazioni, nei circoscritti limiti della manifesta erroneità o illogicità ovvero del difetto di motivazione;

- la prevalenza, in sede di bilanciamento degli interessi, delle esigenze di sicurezza della circolazione rispetto ai valori dell'iniziativa economica e imprenditoriale, dei quali l'attività pubblicitaria costituisce estrinsecazione;

- la rilevanza, nella stessa logica di bilanciamento, delle esigenze di salvaguardia del verde pubblico e di libera fruizione degli spazi pubblici.

2. Nel caso di specie, gli atti di diniego impugnati non risultano affetti da alcuno dei vizi dedotti dalla ricorrente, in quanto adeguatamente motivati e del tutto coerenti con la normativa di settore.

3. Nello specifico, con riguardo ad una prima serie di provvedimenti – nn. 20116, 20136, 20126, 20118 e 20138 - ciò che si lamenta in ricorso è la mancata puntuale esplicitazione delle ragioni secondo cui sussisterebbe pericolo per la sicurezza della circolazione. La carenza risulterebbe aggravata dalla presenza, sulla medesima area, di cartelli pubblicitari di ditte terze e dalla mancata considerazione da parte dell'amministrazione comunale delle osservazioni presentate dalla ricorrente, atte a confutare la sussistenza del pericolo (20136) ovvero ad apportarvi risolutivo rimedio (20118). Analoga disparità di trattamento affliggerebbe i provvedimenti 20141 e 20132.

3.1. L'analitica disamina del contenuto dei singoli provvedimenti rivela l'infondatezza delle deduzioni avanzate dalla parte ricorrente.

In particolare, il provvedimento n. 20116 fa riferimento sia al rischio di occultamento o ridotta visibilità della segnaletica stradale che si determinerebbe per effetto della ubicazione e delle dimensioni del cartello pubblicitario; sia all'interferenza che lo stesso determinerebbe - diversamente dagli altri cartelli presenti sul posto - sulla visibilità della macchia arbustiva sita in loco, della quale vengono specificate la qualità e la fioritura primaverile.

Dunque, il provvedimento appare puntuale e determinato sia nella esplicitazione delle ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e del verde pubblico; sia nella valutazione differenziata che giustifica diverse soluzioni con riguardo agli altri cartelli pubblicitari già presenti in loco.

3.2. Anche i provvedimenti 20132 e 20141 contengono una puntuale esplicitazione delle ragioni di ingombro e di possibile interferenza con la segnaletica stradale, in ragione delle dimensioni dei mezzi pubblicitari e della loro distanza dalla lanterna semaforica. Tali motivazioni non sono in alcun modo confutate dalle deduzioni contenute in ricorso.

Viene anche fornita ragione della presenza in loco di altra insegna (facente parte di un progetto deliberato dalla Città di Torino). Resta fermo, peraltro, come principio generale applicabile a tutte le dedotte censure di disparità di trattamento, che l'eventuale preesistente non corretto posizionamento di un'insegna pubblicitaria è argomento che comunque non vale a legittimare l'installazione di ulteriori insegne nella medesima area, una prima violazione non potendo scriminarne ulteriori e successive.

3.3. Puntuale e articolata motivazione è rinvenibile anche nel provvedimento n. 20136. Ad essa la parte ricorrente contrappone una propria distinta opinione in ordine ai profili di pericolo per la circolazione pedonale, senza tuttavia evidenziare profili di palese illogicità o di assoluta erroneità che inficerebbero i rilievi contenuti nell'atto impugnato.

3.4. I provvedimenti n. 20117, 20118, 20126 e 20138 sono articolati su una plurima motivazione (ricavata dai pareri resi, rispettivamente, dal settore arredo e dal settore mobilità, nel primo caso; dal settore arredo e dalla polizia municipale nel secondo caso; dal settore mobilità e dalla polizia municipale nel terzo caso; dal settore arredo, mobilità e polizia municipale, nel quarto caso). Di questa articolata e molteplice motivazione è stata fatta oggetto di censura solo una parte. Per tale ragione l'impugnativa, con riferimento ai quattro menzionati provvedimenti, appare inammissibile, in quanto l'eventuale suo accoglimento non varrebbe a inficiare la parte di motivazione non oggetto di gravame e autonomamente idonea a supportare ognuna delle distinte determinazioni.

- In ogni caso, anche la parte di motivazione contestata appare fondata su rilievi sufficientemente specifici e coerenti con la ratio dell'art. 23 (attinenti al punto di posizionamento della segnaletica, per quanto concerne gli atti nn. 20126 e 20118 - ovvero ai limiti di velocità istituiti sulle strade di interesse, con riguardo agli atti nn. 20117 e 20138), in relazione ai quali la parte ricorrente contrappone una propria distinta valutazione di compatibilità delle insegne con le primarie esigenze di sicurezza del traffico, che tuttavia non vale a inficiare la logicità degli argomenti addotti a supporto degli atti impugnati.

- Ancora, in tutti i casi in cui l'amministrazione ha eccepito l'inidoneità della documentazione presentata in allegato all'istanza di autorizzazione (in quanto mancante di rilievi quotati, dell'esatto posizionamento planimetrico del mezzo pubblicitario, etc.), la parte richiedente non ha posto rimedio alle segnalate carenze (attraverso integrazioni documentali), il che integra un'ulteriore ragione ostativa al buon esito delle domande di installazione (si vedano i provvedimenti nn. 20117, 20118, 20138).

4. Con riguardo ai provvedimenti nn. 20124, 20131 e 20137, la ricorrente censura la carenza di motivazione, in quanto, pur facendosi riferimento, in ciascuno degli atti in esame, ad un parere del settore "Verde Pubblico", non risulterebbe determinata la norma del regolamento comunale sul verde pubblico richiamato a giustificazione della presenza di altre insegne nella medesima area.

Anche tale rilievo va respinto, per le seguenti considerazioni.

4.1. Sul provvedimento n. 20137 (e, analogamente, sul n. 20120), articolato su una duplice motivazione, valgono le considerazioni svolte in precedenza (al punto 3.4) in ordine alla parzialità e, quindi, inammissibilità della censura, in quanto non estesa all'intero contenuto motivazionale del provvedimento.

4.2. Più in generale, i tre provvedimenti in esame individuano con sufficiente chiarezza la normativa applicata e la ratio ostativa all'accoglimento delle domande, ovvero la salvaguardia delle aree verdi rispetto a scopi non conformi alla loro destinazione d'uso (il Regolamento comunale sul verde pubblico). La mancata esplicitazione del comma di cui viene fatta applicazione non vale quindi ad inficiare l'intelligibilità della motivazione sottesa ai provvedimenti.

4.3. Anche le ragioni del differenziato trattamento rispetto ad altre insegne pubblicitarie presenti in loco sono state adeguatamente chiarite, con riferimento ora alla rilevanza di interesse generale di alcuni di questi interventi di installazione; ora alla anteriorità di altre installazioni rispetto all'approvazione e all'entrata in vigore del Regolamento comunale sul verde pubblico.

5. Con riferimento al provvedimento n. 20133 la ricorrente non contesta l'argomento ostativo opposto dall'amministrazione (l'insistenza del cartellone pubblicitario su un cavalcavia, quindi in posizione tassativamente vietata dalla normativa vigente), ma si limita a censurare la disparità di trattamento rispetto ad altre insegne pubblicitarie site nella medesima area, che, tuttavia, come già esposto, non può validamente essere argomentata sulla base di un confronto con posizioni sospettabili di analoga illegittimità.

7. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

(Omissis)

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)